

COMUNE DI SASSETTA

Provincia di Livorno



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

in vigore dal _____

gennaio 2025

INDICE E SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - Istituzione del Servizio	5
Art. 2 - La Polizia Municipale	5
Art. 3 - Finalità del Servizio	5
Art. 4 - Dipendenza gerarchica del Servizio	5
Art. 5 - Ambito Territoriale.....	6
Art. 6 - Qualità rivestite dal personale del Servizio	6
Art. 7 - Qualità di agente di pubblica sicurezza	6
Art. 8 - Dipendenza operativa.....	6
Art. 9 - Organico	6
Art. 10 - Struttura della Polizia Municipale.....	6
Art. 11 - Rapporto gerarchico.....	7
Art. 12 - Organizzazione strutturale della Polizia Municipale.....	7
Art. 13 - Articolazione dell'orario del Servizio	7
Titolo II - DOVERI GENERALI E PARTICOLARI.....	7
Art. 14 - Norme generali di condotta	7
Art. 15 - Disciplina in Servizio	7
Art. 16 - Comportamento in servizio.....	8
Art. 17 - Divieti ed incompatibilità.....	8
Art. 18 - Cura della persona.....	8
Art. 19 - Saluto	8
Art. 20 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti in dotazione	8
Art. 21 - Obbligo di permanenza e reperibilità.....	9
Art. 22 - Segreto d'ufficio e riservatezza.....	9
Titolo III - ARMAMENTO E STRUMENTI DI AUTOTUTELA.....	9
Art. 23 - Assegnazione e manutenzione arma.....	9
Titolo IV - ATTRIBUZIONI E COMPITI PARTICOLARI.....	10
Art. 24 - Attribuzioni e compiti degli agenti	10
Art. 25 - Qualità degli operatori di Polizia Municipale.....	10
Art. 26 - Norme di comportamento	10
Titolo V - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	10
Art. 27 - Impiego in servizio.....	10
Art. 28 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione.....	10
Art. 29 - Tessera di riconoscimento.....	11
Art. 30 - Caratteristiche dell'uniforme e dei veicoli.....	11
Art. 31 - Uniforme e dotazioni	11
Art. 32 - Servizi in abito civile	11
Titolo VI - RIPOSI – CONGEDI ED ASSENZE – MALATTIE.....	11
Art. 33 - Orario di servizio.....	11
Art. 34 - Ferie - Riposi - Congedi ed assenze - Malattie ed inidoneità - Rinvio.....	12
Titolo VII - RICOMPENSE - SANZIONI DISCIPLINARI - DIFESA IN GIUDIZIO.....	12
Art. 35 - Ricompense.....	12
Art. 36 - Sanzioni disciplinari	12
Art. 37 - Difesa in giudizio	12
Titolo VIII - ADDESTRAMENTO	13
Art. 38 - Formazione aggiornamento e addestramento.....	13

Art. 39 - Addestramento fisico.....	13
Titolo IX - PATRONO BANDIERE E CERIMONIE.....	13
Art. 40 - Cerimonie ed uscita gonfalone comunale	13
Titolo X - POLIZIA AMMINISTRATIVA	13
Art. 41 - Finalità.....	13
Art. 42 - Oggetto e applicazione	14
Art. 43 - Definizioni	14
Art. 44 - Concessioni e autorizzazioni.....	14
Art. 45 - Sanzioni e rimessa in pristino.....	15
Titolo XI - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO E DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.....	16
Art. 46 - Comportamenti vietati.....	16
Art. 47 - Altre attività vietate.....	19
Art. 48 - Pulizia del suolo e dell'abitato	19
Art. 49 - Rifiuti	20
Art. 50 - L'ispettore Ambientale	21
Art. 51 - Sgombero neve.....	21
Art. 52 - Manutenzione delle facciate, degli edifici e dei fondi ad uso commerciale, artigianale e ad uso autorimessa.....	22
Art. 53 - Tende su facciate di edifici	23
Art. 54 - Divieti	23
Art. 55 - Disposizioni sul verde privato e aree pertinenziali	23
Art. 56 - Disposizioni sui terreni agricoli	24
TITOLO XII - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI DIVERSE DALLE OCCUPAZIONI CON ARREDI E STRUTTURE COMPLEMENTARI A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI	24
Art. 57 - Disposizioni generali	24
Art. 58 - Specificazioni.....	25
Art. 59 - Occupazioni per manifestazioni	25
Art. 60 - Occupazioni con strutture pubblicitarie.....	26
Art. 61 - Occupazioni per traslochi	26
Art. 62 - Occupazioni del soprasuolo	27
Art. 63 - Occupazioni di altra natura	27
Art. 64 - Occupazioni a servizio clienti degli alberghi.....	27
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E MESTIERI GIROVAGHI.....	27
Art. 65 - Rifiuto di vendita	27
Art. 66 - Occupazioni per temporanea esposizione e manifestazioni varie	27
Art. 67 - Occupazioni per esposizione di merci	27
TITOLO XIV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	28
Art. 68 - Disposizioni generali	28
Art. 69 - Lavoro notturno	28
Art. 70 - Spettacoli e intrattenimenti	28
Art. 71 - Abitazioni private.....	29
Art. 72 - Strumenti musicali	29
Art. 73 - Dispositivi acustici antifurto	29
TITOLO XV - NORMATIVA IN MATERIA DI ANIMALI	29
Art. 74 - Tutela degli animali.....	29
Art. 75 - Animali molesti.....	30

Art. 76 - Mantenimento e conduzione dei cani	30
Art. 77 - Alimentazione degli animali	31
TITOLO XVI - SERVIZIO NOTIFICHE	31
Art. 78 - Gestione del servizio	31
Art. 79 - Notifiche per conto di altre amministrazioni	31
TITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI.....	31
Art. 80 - Disposizioni finali e di rinvio.....	31
Art. 81 - Entrata in vigore	31

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Servizio

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, del Titolo III della Legge Regionale 19 febbraio 2020 n. 111, è istituito nel Comune di Sassetta il "Servizio di Polizia Municipale" che, in esecuzione dell'art. 4 della Legge n. 65/1986 e Legge Regionale Toscana n. 11/2020, è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 - La Polizia Municipale

1. La Polizia Municipale è l'insieme delle attività di polizia municipale che vengono esercitate dai competenti organi istituzionali dal Comune di Sassetta, nell'ambito del proprio territorio, e che non siano riservate dalla Legge alla competenza della Autorità Statali. La Polizia Municipale è organizzata in modo tale da promuovere buone relazioni con la popolazione e, se del caso, un'efficace cooperazione con altri enti, con le comunità locali, con le organizzazioni non-governative e con gli altri rappresentati della popolazione, ivi compresi i gruppi appartenenti a minoranze etniche.

Art. 3 - Finalità del Servizio

1. La Polizia Municipale svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di Polizia Municipale urbana e rurale, di polizia amministrativa ed ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti ai Comuni o direttamente alla Polizia Municipale.

2. Il Servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni, provvede in particolare a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, il commercio, il turismo, l'igiene e la sanità pubblica e la tutela ambientale;
- b) svolgere funzioni di polizia giudiziaria ed ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato;
- c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, d'intesa con le autorità competenti nonché in caso di privati infortuni;
- d) collaborare con le forze di Polizia dello Stato e della Protezione Civile, quando ne venga fatta, per specifica operazione, motivata richiesta dalle competenti autorità e per le finalità previste dall'art. 15 della Legge 241/1990;
- e) assolvere a compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamento e di rilevanza a richiesta delle competenti autorità;
- f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali;
- g) segnalare a chi di dovere ogni necessità ad ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici in genere e nei Comuni in particolare, nonché le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
- h) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione;
- i) disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasioni di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie e di ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune;
- l) svolgere altri compiti previsti dalla normativa e disposti dal Sindaco.

Art. 4 - Dipendenza gerarchica del Servizio

1. Il servizio di Polizia Municipale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del Sindaco che vi sovrintende, impartisce le direttive, definisce gli indirizzi per la gestione del servizio, verifica l'andamento dello stesso e valuta proposte di collaborazione con altri Enti.

Art. 5 - Ambito Territoriale

1. L'ambito territoriale di Polizia Municipale è individuato nel territorio del Comune di Sassetta.
2. Le missioni del personale del Servizio esterne al territorio del Comune possono essere autorizzate:
 - a) per rinforzare altri corpi o Servizi in occasione di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto territorialmente competente;
 - b) per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate;
 - c) per fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza.
3. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Art. 6 - Qualità rivestite dal personale del Servizio

1. Il personale del Servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste la qualità di:
 - a) "pubblico ufficiale", ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
 - b) "agente o ufficiale di polizia giudiziaria", ai sensi dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale e per -ufficiale- anche dell'art. 5 della L.65/1986;
 - c) "agente di pubblica sicurezza", ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.65/1986.
2. Tra gli appartenenti ai due sessi è specificamente sancita parità di mansioni e di condizioni di lavoro.

Art. 7 - Qualità di agente di pubblica sicurezza

1. Ai fini del conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza, il Sindaco interessato inoltra alla Prefettura apposita comunicazione contenente le generalità del personale destinato al Servizio di Polizia Municipale e gli estremi dei relativi atti di nomina, il Prefetto conferisce la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato i requisiti di cui all'art. 5 della Legge n. 65/1986.

Art. 8 - Dipendenza operativa

1. Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale del Servizio di Polizia Municipale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Art. 9 - Organico

1. La dotazione organica della Polizia Municipale è determinata dal Sindaco e dalla Giunta municipale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio, secondo criteri di funzionalità ed economicità in rapporto alle competenze assegnate alla Polizia Municipale dalla normativa vigente, nel rispetto della disciplina generale in materia di personale.

Art. 10 - Struttura della Polizia Municipale

1. Fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché gli aspetti economici e di efficienza dell'Amministrazione comunale, la Polizia Municipale è articolata nelle seguenti figure professionali:

- a) Comandante, Responsabile del Servizio;
- b) Agenti di polizia municipale;
- c) Personale amministrativo a supporto del servizio.

2. L'esperienza professionale maturata è riconosciuta come valore individuale e per il Servizio. A tal fine, in applicazione a quanto disposto dal CCNL 2019-2021, art. 61 comma 7, limitatamente al riconoscimento dei gradi da attribuire in base all'anzianità di servizio, viene computato l'intero periodo del servizio prestato nello stesso profilo professionale anche con contratto a tempo determinato da sommare all'esperienza maturata con contratto a tempo indeterminato.

3. L'organizzazione funzionale della Struttura è definita tramite direttive del Sindaco secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, in relazione alla morfologia del territorio e ai flussi della popolazione.

Art. 11 - Rapporto gerarchico

1. Il Servizio ha una strutturazione di tipo gerarchico, ai sensi dell'art. 6 del regolamento Regionale n. 6/R del 02/03/2009 e del punto 4 dell'allegato C, a parità di categoria, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità di servizio.

Art. 12 - Organizzazione strutturale della Polizia Municipale

1. La Struttura è organizzata presso la sede del Municipio di Sassetta.

2. A ciascun dipendente viene assegnata come sede di lavoro, ove effettuare la timbratura di ingresso ed uscita dal servizio.

Art. 13 - Articolazione dell'orario del Servizio

1. L'articolazione dell'orario di lavoro viene determinata dal Sindaco, nel rispetto delle corrette relazioni sindacali.

Titolo II - DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 14 - Norme generali di condotta

1. Durante il servizio il personale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dal Sindaco.

2. Quando opera in abito civile, prima di ogni intervento, salvo casi di forza maggiore, il personale ha l'obbligo di qualificarsi esibendo la tessera di servizio, di riconoscimento di cui al successivo articolo 29.

3. Al personale in uniforme, quando è in servizio, è comunque vietato:

- a) consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
- b) fumare nella vettura di servizio o alla presenza di cittadini;
- c) utilizzare ombrelli.

4. Qualora il personale in servizio per esigenze di carattere strettamente personale, avesse necessità di sospendere l'attività lavorativa, dovrà preventivamente informare – anche telefonicamente – il Sindaco e darne comunque comunicazione scritta prima possibile.

Art. 15 - Disciplina in Servizio

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Servizio si basano sul principio della disciplina, che impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni, attribuzioni e grado rivestiti. Da ciò consegue il dovere della rigorosa osservanza delle norme di riferimento, degli ordini e delle direttive ricevute, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.

2. Nell'amministrare la disciplina, il Comandante e gli addetti al coordinamento e controllo debbono proporsi finalità educative e correttive per trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità, nonché dell'immagine del Servizio nei confronti della collettività.

Art. 16 - Comportamento in servizio

1. Durante il servizio il personale deve assolvere i propri compiti e gli incarichi affidatigli, curando l'interesse della pubblica amministrazione ed in conformità alle norme vigenti ed alle disposizioni e direttive impartite.
2. Ogni appartenente al Servizio deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo od indirizzandoli secondo criteri di opportunità, semplificazione ed equità. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.
3. Nei rapporti con i colleghi, qualunque sia la loro qualifica, il personale deve ispirarsi al principio di ampia collaborazione in modo da assicurare il più efficiente rendimento in servizio.

Art. 17 - Divieti ed incompatibilità

1. Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione dei ricorsi, di esposti e di pratiche in genere inerenti ad argomenti che interessano il servizio, nell'interesse dei privati. In qualsiasi momento dovranno mantenere un contegno irreprensibile. Devono evitare, in pubblico, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei superiori gerarchici, del Sindaco, dell'Amministrazione comunale e degli altri appartenenti al Servizio.

Art. 18 - Cura della persona

1. Il personale della Polizia Municipale deve avere cura della persona e dell'aspetto esteriore, compatibilmente con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Art. 19 - Saluto

1. Ogni appartenente al Servizio Polizia Municipale, se è in divisa, è tenuto a salutare i cittadini, con i quali venga ad interagire per ragioni d'ufficio, il Sindaco e le altre autorità nelle cerimonie ufficiali.
2. Il saluto è altresì dovuto alla Bandiera Nazionale, al Gonfalone Civico e ai cortei funebri.
3. Il saluto viene eseguito, secondo le modalità delle forze armate, portando la mano destra, con le dita unite, all'altezza del copricapo. Il polso in linea con l'avambraccio in linea con la spalla.
4. E' dispensato dal saluto il personale:
 - a) di scorta al Gonfalone;
 - b) di scorta di sicurezza;
 - c) a bordo di veicoli;
 - d) senza copricapo.

Art. 20 - Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti in dotazione

1. Il personale della Polizia Municipale, nella custodia e conservazione di mezzi, armi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga, comunque, in possesso, è tenuto ad osservare la massima diligenza e riservatezza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti, devono essere immediatamente, salvo i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al Comandante e al Sindaco, specificando le circostanze del fatto.

Art. 21 - Obbligo di permanenza e reperibilità

1. Quando ne ricorre la necessità e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale della Polizia Municipale può essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.
2. Per far fronte ad eventuali situazioni che richiedono la presenza nel posto di lavoro, al personale stesso può essere fatto obbligo di straordinario e/o reperibilità secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione.
3. E' comunque dovuto, in caso di calamità e eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina di pericolo immediato della salute pubblica, il rientro in servizio o il proseguire dello stesso fino a necessità.

Art. 22 - Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il personale della Polizia Municipale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura. Il diritto dei cittadini alla visione degli atti e dei provvedimenti ed al rilascio delle copie degli stessi è riconosciuto e garantito ai sensi di Legge.

Titolo III - ARMAMENTO E STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 23 - Assegnazione e manutenzione arma

1. L'arma assegnata in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale è una pistola calibro 9x21, con caricatore di riserva e n. 30 proiettili.
2. L'arma può essere assegnata al solo personale in possesso della qualifica di Agente di P.S. ai sensi della legge 65/1986, qualifica che sarà comunque richiesta per tutto il personale operativo.
3. L'arma può essere assegnata al personale in via continuativa, il numero di matricola viene inserito nella tessera di riconoscimento e l'assegnazione annotata nell'apposito registro.
4. Il personale che effettua il servizio in uniforme porta l'arma nella fondina esterna in modo visibile.
5. Il personale che effettua servizio in borghese, ai sensi articolo 32, porta l'arma in modo non visibile in apposita fondina.
6. L'arma va tenuta con il caricatore inserito e senza proiettile nella camera di scoppio, l'arma va tenuta in fondina e mai abbandonata.
7. Non possono essere portate per l'espletamento del Servizio armi diverse da quelle in dotazione espressamente indicate nel presente regolamento.
8. L'addetto di Polizia Municipale a cui viene affidata l'arma deve:
 - a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire a norma di legge l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) mantenere sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi.
9. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano considerati armi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, L.R. n.12/2006 e ss.mm.ii.
10. Per strumenti di autotutela o presidi difensivi, identificati all'articolo 10 del regolamento di attuazione della L.R. 12/2006, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono lo spray irritante e il distanziatore/mazzetta di segnalazione.
11. L'assegnazione degli strumenti di autotutela sopra indicati può avvenire solo ed esclusivamente dopo l'effettuazione di un apposito corso che preveda l'addestramento all'uso.

Titolo IV - ATTRIBUZIONI E COMPITI PARTICOLARI

Art. 24 - Attribuzioni e compiti degli agenti

1. Gli Agenti di Polizia Municipale espletano tutte le mansioni inerenti le funzioni di istituto, attenendosi alle disposizioni loro impartite ed osservando criteri improntati al principio della assidua e continua collaborazione, al fine di ottenere il massimo rendimento in servizio.
2. Il personale della Polizia Municipale ha l'obbligo di iniziare il servizio all'orario stabilito, fissato con separato provvedimento, o all'orario eventualmente determinato nell'ordine di servizio. Ogni appartenente al Servizio ha il dovere di informarsi e controllare preventivamente l'orario, il tipo di servizio da svolgere e le modalità esecutive.

Art. 25 - Qualità degli operatori di Polizia Municipale

1. Il personale di Servizio deve essere in grado di dimostrare capacità di discernimento, apertura mentale, maturità, senso della giustizia, doti comunicative e, se necessario, capacità di leadership e organizzativa. Inoltre, deve possedere una buona comprensione delle problematiche sociali, culturali e comunitarie del territorio in cui opera.

Art. 26 - Norme di comportamento

1. Il comportamento degli appartenenti alla Polizia Municipale si basa sul principio della disciplina, questa impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni, le attribuzioni e il grado rivestito. Ne consegue la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e delle direttive impartite nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa osservanza dei doveri d'ufficio.
2. Il comportamento deve essere improntato a perseguire il rispetto della popolazione in quanto professionisti incaricati di fare applicare la legge e prestatori di servizi pubblici.
3. Fuori dal servizio il personale deve mantenere un comportamento coerente con la dignità delle proprie funzioni.

Titolo V - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 27 - Impiego in servizio

1. Il personale della Polizia Municipale, normalmente, è impiegato in servizio in relazione alla eventuale specializzazione o qualifica posseduta. Quando la natura del servizio lo richiede, l'Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante. Lo stesso personale rimane comunque inquadrato nel Comune per quanto riguarda il proprio status giuridico di dipendente.

Art. 28 - Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione

1. I veicoli di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Municipale, devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego. E' compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione del mezzo in consegna per una costante efficienza.
2. I danni o guasti causati al veicolo per colpa o incuria del consegnatario sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione comunale e la relativa spesa può essere addebitata al soggetto responsabile del danno, restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.
3. Gli autoveicoli devono essere guidati solo dal personale di Polizia Municipale, il quale, per ogni servizio eseguito fuori dal territorio di competenza, deve registrare, su apposito libretto di

macchina: l'indicazione del giorno, orario e motivo dell'effettuato servizio; prelievi di carburante; itinerario e la percorrenza chilometrica.

4. Prima dell'utilizzo ogni operatore deve accertarsi che il veicolo sia munito di tutto il materiale utile per la rilevazione di incidenti stradali e altro materiale ai fini della regolamentazione del traffico e dello svolgimento del servizio assegnatogli.

Art. 29 - Tessera di riconoscimento

1. Al personale della Polizia Municipale è rilasciata una tessera di riconoscimento. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme che in abito borghese.

2. Il documento ha validità di dieci anni, salvo eventuali, motivate limitazioni e deve essere restituito all'Amministrazione comunale all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

3. Il personale deve conservare con cura il documento e denunciarne immediatamente l'eventuale smarrimento, fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

Art. 30 - Caratteristiche dell'uniforme e dei veicoli

1. La foggia, le caratteristiche dell'uniforme, delle insegne di grado e gli allestimenti dei veicoli in dotazione alla Polizia Municipale sono stabilite dal D.P.G.R. 2 marzo 2009, n.6/R e verranno adeguati a seguito di eventuali successive modifiche della stessa.

Art. 31 - Uniforme e dotazioni

1. L'uniforme verrà assegnata agli addetti del servizio con decadenza biennale, un anno l'uniforme estiva, un anno l'uniforme invernale, ad eccezione del giaccone che sarà sostituito ogni 4 anni, salvo esigenze indipendenti dal volere dell'addetto.

2. Il cambio della divisa da estiva ad invernale e viceversa sarà disciplinato con atto del Responsabile del Servizio.

3. E' vietato variare la foggia dell'uniforme, nonché l'uso di elementi ornamentali tali da alterare l'assetto formale della stessa.

4. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale saranno assegnati in dotazione personale i dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente.

5. A disposizione degli addetti, in numero sufficiente per il personale in servizio, saranno messi a disposizione i dispositivi di protezione individuale e saranno effettuati i corsi di formazione e addestramento previsti dalla normativa vigente per il suo uso.

Art. 32 - Servizi in abito civile

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, durante il servizio d'istituto sono tenuti ad indossare l'uniforme.

2. Solo per particolari esigenze di servizio, possono effettuare servizi in abito civile, previa autorizzazione del Sindaco.

3. Il personale autorizzato a svolgere il servizio in abito civile, ha l'obbligo di esibire la tessera di riconoscimento qualora debba far riconoscere la propria identità.

Titolo VI - RIPOSI – CONGEDI ED ASSENZE – MALATTIE

Art. 33 - Orario di servizio

1. L'orario di copertura dei servizi è disposto dal Responsabile, entro i limiti del CCNL vigente, tenuto conto delle esigenze e dei servizi stessi, nonché delle eventuali direttive di carattere generale dettate dalla Giunta municipale e dal Sindaco.

2. Per la natura delle funzioni, il servizio può essere svolto senza osservare un orario prefissato, dietro apposita autorizzazione, anche verbale. Il personale che abbia disimpegnato un servizio protrattosi fino a tarda ora notturna, non può essere comandato nel giorno successivo prima delle ore 13.30, salvo casi eccezionali motivati.

3. Quando particolari esigenze di servizio lo richiedano, (quali presenza per manifestazioni, sedute consiliari, rilevazione incidenti stradali, etc. che determinano la necessità di modifica del predetto orario) il personale della Polizia Municipale è tenuto a prestare la propria opera e verrà controllato mediante il sistema meccanizzato di rilevazione delle presenze.

4. In questi casi, la prestazione eccedente le normali ore lavorative giornaliere è considerata lavoro straordinario e come tale compensato o recuperato con le modalità stabilite dalle vigenti norme contrattuali e regolamentari interne dell'Ente.

Art. 34 - Ferie - Riposi - Congedi ed assenze - Malattie ed inidoneità - Rinvio

1. Per la richiesta delle ferie si applica quanto disposto per gli altri dipendenti del Comune Sassetta anche relativamente all'invio delle richieste attraverso l'apposito portale.

2. In ordine ai riposi, congedi ed assenze, malattie ed inidoneità per malattia od infortunio, si fa integrale rinvio alle norme dei contratti collettivi nazionali di comparto nel tempo vigenti, alle norme di legge applicabili in materia ed alle previsioni regolamentari interne dell'Ente.

Titolo VII -RICOMPENSE - SANZIONI DISCIPLINARI - DIFESA IN GIUDIZIO

Art. 35 - Ricompense

1. Agli appartenenti della Polizia Municipale che si siano particolarmente distinti per impegno, diligenza, capacità professionale o atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, oltre a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi possono essere concesse le seguenti ricompense a seconda dell'attività svolta e degli atti compiuti:

- a) encomio del Sindaco;
 - b) encomio solenne deliberato dalla Giunta comunale;
 - c) encomio d'onore deliberato dal Consiglio comunale;
 - d) proposta per ricompensa al valor civile per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. La proposta per il conferimento delle ricompense di cui al comma precedente è formulata dal Responsabile all'Amministrazione comunale e deve contenere la relazione descrittiva dell'avvenimento corredata di tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro un anno dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita. La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato.

Art. 36 - Sanzioni disciplinari

1. In ordine alle sanzioni disciplinari applicabili al personale della Polizia Municipale, si fa integrale rinvio al Codice Disciplinare ed alle altre disposizioni disciplinari contenute nelle leggi e nei contratti collettivi nazionali di comparto nel tempo vigenti.

Art. 37 - Difesa in giudizio

1. Gli appartenenti alla Polizia Municipale sottoposti, a procedimenti giudiziari per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esercizio od a causa delle loro funzioni, ed in assenza di conflitto di interesse con l'Ente, sono difesi con spese a carico dell'Amministrazione comunale, nelle forme, limiti e modalità stabilite dalle norme dei contratti nazionali di comparto nel tempo vigenti.

Titolo VIII - ADDESTRAMENTO

Art. 38 - Formazione aggiornamento e addestramento

1. Al fine di consentire l'acquisizione di conoscenze tecnico/professionali relative alle nuove modalità di intervento, nonché acquisire uno stile di lavoro comune per tutti gli appartenenti al Servizio, dovranno essere applicate specifiche iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale.
2. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Comando mediante lezioni e riunioni di formazione dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche. L'aggiornamento può essere perseguito anche mediante la partecipazione a seminari o giornate di studio.
3. E' obbligatoria l'effettuazione delle prove annuali di tiro, come previsto dalla vigente normativa.
4. Nel caso di assunzioni di personale a tempo determinato la formazione di ingresso è a cura dell'Amministrazione su indicazione e controllo del Responsabile del Servizio, nonché a quanto disposto dal presente regolamento ed in particolare agli articoli 14, 15, 16, 26.

Art. 39 - Addestramento fisico

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale della Polizia Municipale, allo scopo di consentire la preparazione psicofisica necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali ed a garanzia del miglior rendimento professionale.
2. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, può consentire che il personale – atleta della Polizia Municipale partecipi a gare sportive.
3. Il personale addetto sarà addestrato alla difesa personale tramite appositi corsi tenuti da istruttori qualificati.

Titolo IX - PATRONO BANDIERE E CERIMONIE

Art. 40 - Cerimonie ed uscita gonfalone comunale

1. In occasione delle cerimonie il personale addetto a funzioni di rappresentanza, assegnato dal Sindaco, vestirà l'uniforme di rappresentanza così come disciplinata dall'articolo 3, lettere l), m), n) del Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 6/R 2/3/2009.
2. L'uscita del Gonfalone potrà essere accompagnata dal personale addetto al Servizio di Polizia Municipale in uniforme da cerimonia.

Titolo X - POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 41 - Finalità

1. Il presente Regolamento di Polizia Municipale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. E' espressione, altresì, della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112.

2. Per polizia amministrativa locale s'intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni, o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che siano lesi, o messi in pericolo, i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art. 159, comma 2, del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112.

Art. 42 - Oggetto e applicazione

1. Il presente Regolamento di Polizia Municipale, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme autonome o integrative di disposizioni normative generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza, qualità dell'ambiente urbano e di tutto il territorio comunale;
- b) occupazioni di aree e spazi pubblici diverse dalle occupazioni con arredi e strutture complementari a pubblici esercizi ed esercizi commerciali, già disciplinate con specifico regolamento comunale;
- c) commercio in sede fissa ed esercizi pubblici salvo quanto previsto da normative specifiche;
- d) quiete pubblica e privata
- e) protezione e tutela degli animali per quanto non previsto dal regolamento comunale sulla tutela degli animali;
- f) convivenza civile, vivibilità, igiene, edilizia e decoro del territorio.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 43 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato "bene comune":

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù d'uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) i monumenti e le fontane monumentali;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture d'uso comune collocate sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per "fruizione di beni comuni" s'intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per "utilizzo di beni comuni" s'intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 44 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando a norma del Regolamento occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo,

indirizzata al Sindaco mediante consegna diretta agli uffici competenti, con invio PEC (comunesassetta@postacert.toscana.it).

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità d'utilizzazione ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato e in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità, in genere, non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Il Responsabile dell'Ufficio competente può modificare, sospendere e revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

7. L'atto che affida alle imprese gli interventi su beni di proprietà comunale e nell'interesse di essa, costituisce titolo concessorio anche ai fini dell'occupazione di suolo pubblico; è fatto salvo l'eventuale tributo, se ed in quanto dovuto.

Art. 45 - Sanzioni e rimessa in pristino

1. Sempre che il fatto non costituisca reato, o che non sia già sanzionato da norme speciali, e salvo previsione di sanzione specificamente prevista, chiunque viola le norme del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00 seguendo i criteri della procedura sanzionatoria amministrativa.

2. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

4. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile della violazione, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione, amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

5. Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, lo stesso dovrà sempre essere messo a disposizione degli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.

Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150,00 a euro 900,00.

6. Qualora il trasgressore sia invitato al ripristino del precedente stato dei luoghi, o alla rimozione delle opere realizzate in modo difforme a quanto dettato nel presente Regolamento, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento assegnando un termine per adempiere.

7. In caso di inottemperanza o di ottemperanza oltre ai termini assegnati, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 2.000,00. Si provvederà, comunque, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione delle opere non conformi a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

8- E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge n. 689/1981 e del DPR n. 571/1982. Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 500,00.

Titolo XI - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO E DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale e del pubblico decoro

Art. 46 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare o imbrattare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) effettuare pubblicità mediante volantinaggio nelle seguenti forme:
 - affiggere manifesti, volantini o altro materiale pubblicitario sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi supporto murale o strutturale che non sia all'uopo destinato;
 - conferire volantini, opuscoli o altro materiale pubblicitario sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e comunque su tutti gli altri tipi di veicoli;
 - distribuire volantini ai conducenti o passeggeri dei veicoli in movimento;

E', d'altra parte, consentita, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di dépliant commerciali secondo il metodo "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o del condominio. Chiunque viola le disposizioni della presente lettera g) è soggetto alla sanzione da euro 100,00 a euro 300,00. Alla medesima sanzione soggiace come obbligato in solido la persona fisica o giuridica pubblicizzata;

h) collocare sui muri, sui lampioni, sulle recinzioni, sulle barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano o su altri manufatti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;

i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio, utilizzare l'acqua dell'acquedotto pubblico per tutti i tipi di irrigazione, per il lavaggio di auto, barche e simili, irrigare con sistemi a pioggia che utilizzano acqua proveniente da pozzi in falda idrica profonda, dalle ore 8,00 alle ore 20,00; tale orario vale anche per gli impianti pubblici di irrigazione;

l) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio; avvalersi dell'acqua delle fontanelle del centro urbano per un uso non potabile; attingere acqua dalle fontanelle con tubi;

m) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o delle attività commerciali;

n) spostare, danneggiare o insudiciare i contenitori dei rifiuti; depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico rifiuti, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti. È consentito inserire i rifiuti solamente all'interno degli appositi cassonetti a ciò destinati tranne nei casi in cui è prevista la raccolta "porta a porta" con le relative modalità;

o) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi; versare nelle chiaviche e nei canali di scolo qualsiasi materiale inquinante o nocivo o comunque atti a produrre esalazioni nocive e maleodoranti;

p) compiere in luogo pubblico o aperto al pubblico atti che possono esporre cose contrarie al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o di inconveniente, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati e compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

q) gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;

r) fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 39/2000, dal Regolamento n. 48/R del 2003, dal D.Lgs n. 152/2006 e dalla Legge n. 116/2014:

A) nel periodo a rischio incendi, decretato da Regione Toscana, è vietato:

- accendere fuochi o provvedere all'abbruciamento di residui vegetali di qualsiasi tipologia provenienti da attività agricole e/o forestali;

- accumulare paglia, fieno o altro materiale infiammabile nei boschi o nei 50 metri dai boschi.

In detto periodo è consentito:

- accendere barbecue e bracieri in spazi o aree pertinenziali ad abitazioni, oppure in aree attrezzate debitamente segnalate ed individuate;

- autorizzare fuochi pirotecnici, falò o attività di campeggio temporanee;

- accendere fuochi oltre i 50 metri dai boschi solo per esigenze personali, dietro autorizzazione dell'autorità competente.

Chiunque viola le disposizioni della presente lettera r), sub A, è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 82, comma 5, lettera a), L.R. n. 39/2000.

Chiunque esercita le attività consentite, ma senza ottenere le necessarie autorizzazioni, è soggetto alla sanzione da euro 100,00 ad euro 600,00;

B) nel periodo non a rischio incendi, decretato da Regione Toscana, è consentito raggruppare e bruciare nel luogo di produzione piccoli cumuli di materiale vegetale naturale e non pericoloso

consistente in paglia, sfalci e potature in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro alle seguenti condizioni:

- in assenza di vento;
- le operazioni devono essere effettuate sorvegliando costantemente il fuoco e abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento;
- l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e altamente combustibile.

I residui vegetali derivanti dalla manutenzione delle aree verdi come parchi e giardini di pertinenza delle abitazioni, diversi da quelli di cui sopra, devono essere smaltiti negli appositi contenitori della raccolta differenziata, presso i centri di raccolta o, se di grandi dimensioni, attivando ditte specializzate in giardinaggio o il servizio, a pagamento, presso il gestore della raccolta rifiuti o secondo le modalità organizzative concordate tra gestore e Amministrazione comunale. E' sempre vietato il loro abbruciamento.

Chiunque viola le disposizioni della presente lettera r), sub B, o non conferisca i rifiuti nelle modalità sopra descritte è soggetto alla sanzione da euro 100,00 a euro 600,00;

s) utilizzare petardi, botti e artifici pirotecnici salvo nella serata tra il 31 dicembre e il 1 gennaio ed in occasione delle manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione comunale, a condizione che siano esplosi in condizioni di sicurezza e lontano da persone, animali e cose;

t) effettuare campeggio in area pubblica o privata ad eccezione delle strutture ricettive autorizzate. Oltre a quanto previsto dall'art. 185 del Codice della Strada, in merito alle caratteristiche che configurano l'attività di campeggio mediante l'utilizzo degli autocaravan, si definisce campeggio:

- installare tende di qualunque tipo e forma;
- occupare con tavoli, sedie ed attrezzature da campeggio gli spazi pubblici nelle adiacenze dei veicoli;
- bivaccare con attrezzature precarie o sacchi a pelo.

Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 600,00;

u) diffondere per attività artigianali, domestiche e/o occasionali, odori, gas, polveri e vapori al di fuori dei parametri di legge;

v) dimorare in baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate e può far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;

z) circolare in abiti succinti o a torso nudo nelle strade e piazze cittadine nonché in luoghi pubblici, esercizi pubblici, mezzi pubblici, escluse le piscine e le aree strettamente attigue;

aa) utilizzare le aree o spazi gioco in modo non conforme e/o oltre gli orari consentiti, indicati nella cartellonistica presente in loco.

2. I cantieri edili, anche non prospicienti le aree pubbliche, dovranno essere recintati e organizzati in modo da risultare liberi da materiali inutili, dannosi o che producono inquinamento. Dovrà inoltre essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone o cose pubbliche e private.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 ad euro 600,00 oltre al ripristino dello stato dei luoghi entro il termine stabilito nel verbale di contestazione. Trascorso inutilmente tale termine si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Art. 47 - Altre attività vietate

1. A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro è vietato:

- a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione;
- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture verso la pubblica via o aperte al pubblico o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie e biancheria in genere quando ciò determini disturbo, incomodo o sporcizia;
- f) stendere ed appendere biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti l'area pubblica o i luoghi aperti al pubblico. È consentito derogare a quanto sopra disposto solo nel caso in cui gli immobili non siano provvisti di terrazzi o cortili per poter accogliere tenditoi; in ogni caso deve essere evitata la caduta o il gocciolamento di acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti;
- g) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali; tutto ciò anche effettuando questua con o senza raccolta firme e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli o il prelievo per il successivo riordino negli appositi spazi dei carrelli della spesa;
- h) all'interno delle aree verdi del territorio produrre rumori molesti, urla e schiamazzi od altri suoni che possono arrecare disturbo agli animali ed alla quiete dei luoghi;

Art. 48 - Pulizia del suolo e dell'abitato

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

2. Quando l'attività di cui al comma 1 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti.

3. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia e fatto salvo quanto previsto da eventuali convenzioni e/o accordi tra privati ed Amministrazione Comunale.

4. I proprietari di aree private non recintate, confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

5. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, che potranno avvenire solo mediante l'utilizzo di acqua, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono

essere raccolti in sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

6. E' fatto divieto di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

7. E' fatto obbligo agli esercenti le attività commerciali e/o professionali di provvedere alla pulizia dell'area antistante l'ingresso.

Art. 49 - Rifiuti

1. Ad eccezione della possibilità di utilizzo dei cestini, il sistema domiciliare e l'accesso alle postazioni stradali è riservato agli utenti iscritti a TARI del Comune di Sassetta; tuttavia l'Amministrazione comunale potrà prevedere apposite postazioni stradali in cui potranno conferire anche utenti non iscritti a TARI del Comune di Sassetta. Possono essere conferiti, attraverso i diversi sistemi, esclusivamente i rifiuti urbani. Il sistema di conferimento dei rifiuti è suddiviso tra utenze TARI domestiche e utenze TARI non domestiche. A seconda delle diverse aree territoriali, le utenze TARI domestiche sono servite con un sistema domiciliare misto o con un sistema stradale; invece, le utenze TARI non domestiche, in base al loro posizionamento sul territorio e alla tipologia di attività, sono servite con un sistema domiciliare, con un sistema stradale o con un sistema misto a seconda della tipologia di rifiuto.

Tutti gli utenti TARI possono conferire, attraverso i diversi sistemi, esclusivamente rifiuti urbani. Tutte le utenze devono conferire e/o esporre il rifiuto urbano già correttamente suddiviso per frazioni merceologiche secondo le modalità di conferimento, orari e frequenze stabilite dal Gestore e dall'Amministrazione comunale. La conservazione dei rifiuti deve avvenire senza che si possano creare pericoli per la salute pubblica, per l'ambiente e in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

2. E' vietato collocare i rifiuti urbani provenienti dalle utenze sia domestiche che non domestiche all'interno, sopra e/o in prossimità dei cestini destinati alla raccolta dei soli rifiuti urbani di piccole dimensioni collocati lungo i marciapiedi e le strade.

3. Il conferimento dei rifiuti urbani in forma differenziata di ciascuna frazione merceologica deve avvenire obbligatoriamente nei mastelli/contenitori a tal fine predisposti. All'interno degli stessi non è consentito collocare sacchi o qualsiasi altro rifiuto ingombrante che ne impedisca la corretta chiusura.

4. L'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee, sono vietati ai sensi dell'articolo 192, comm 1 e 2, del T.U. sull'ambiente D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, puniti con un'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 ai sensi del successivo articolo 255.

5. E' vietato depositare sacchi contenenti rifiuti all'esterno dei contenitori stradali ed in prossimità di questi.

6. E' vietato conferire rifiuti urbani di una determinata frazione merceologica nel contenitore stradale dedicato ad altra tipologia di rifiuto. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo utilizzare i contenitori stradali a cui il conferitore si è recato, il conferimento deve avvenire presso altra postazione stradale.

7. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada è vietato ai proprietari ed ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi in posizione tale da rendere impossibile, pericoloso o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

8. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, sono attivi, nelle modalità, nei giorni e negli orari concordati tra gestore e Amministrazione, dei centri di raccolta per il conferimento

differenziato di alcune particolari tipologie di rifiuto quali quelli ingombranti. Inoltre, è attivo per i rifiuti ingombranti, per gli sfaci, le potature e i RAEE il ritiro a domicilio tramite prenotazione al numero verde del Gestore ovvero l'utilizzo di apposita area autorizzata allo scopo, secondo le modalità organizzative concordate tra Gestore e Amministrazione.

9. I fabbricati con le relative pertinenze, con particolare riferimento alle aree dismesse e i terreni, qualunque siano l'uso e la destinazione, devono essere mantenuti liberi da rifiuti abbandonati. Gli aventi titolo hanno l'obbligo di vigilare costantemente la proprietà. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie misure ritenute idonee, onde evitare l'abbandono di rifiuti, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

10. Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 255 del T.U. sull'ambiente D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, chiunque non ottempera a quanto previsto dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria definita nella tabella seguente, oltre alle spese per la rimozione dei rifiuti abbandonati:

comma di riferimento	descrizione sommaria illecito	sanzione euro	
		minima	massima
2	abbandono rifiuti sopra ed in prossimità dei cestini	50,00	300,00
3	impedimento corretta chiusura contenitori con sacchi o rifiuti ingombranti	25,00	150,00
5	abbandono di sacchi contenenti rifiuti fuori dai contenitori stradali ed in prossimità di questi	500,00	3.000,00
6	rifiuti di determinata frazione merceologica conferiti nel contenitore non idoneo	25,00	150,00

Art. 50 - L'ispettore Ambientale

1. Per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché concorrere alla difesa del suolo e del paesaggio del territorio comunale, ferme restando le competenze degli agenti di Polizia Municipale, è istituita la figura dell'Ispettore Ambientale.

2. Il servizio di ispettorato ambientale è organizzato avvalendosi della Società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti.

3. L'Ispettore Ambientale, qualificato come Pubblico Ufficiale, dovrà svolgere le proprie attività di accertamento in relazione alle seguenti violazioni:

- errato conferimento dei rifiuti, consistente sia nel conferimento in un contenitore diverso da quello previsto, sia nel conferimento del rifiuto all'esterno dei contenitori predisposti;

4. L'accertamento delle violazioni di cui al comma precedente potrà derivare dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nelle postazioni di sfogo.

Art. 51 - Sgombero neve

1. I proprietari e i conduttori di edifici hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiabile il ghiaccio che vi si formi.

2. È vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dai cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata e accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari delle attività commerciali esistenti al piano terreno.

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 52 - Manutenzione delle facciate, degli edifici e dei fondi ad uso commerciale, artigianale e ad uso autorimessa

1. Fatta salva l'applicabilità del Regolamento Edilizio Comunale, a salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dallo spazio pubblico devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere al rifacimento delle tinteggiature nonché alla manutenzione degli ambienti porticati ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità da parte dei competenti uffici comunali.
2. In caso di caduta di parti della facciata o del tetto di un fabbricato prospiciente la pubblica via, come ad esempio caduta di tegole, intonaci, cornicioni e infissi, salva l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 30 Codice della Strada, i proprietari del fabbricato, anche mediante l'amministratore del condominio, devono provvedere all'immediato ripristino o, in caso di impossibilità, alla delimitazione con mezzi ed attrezzature idonee ed installate secondo le normative specifiche di settore, quali transenne, ponteggi ecc., della parte di strada sottostante secondo le indicazioni fornite dalle autorità competenti, compresa l'installazione di idonea segnaletica stradale secondo le norme del Codice della Strada. Ciò vale anche in caso di edifici abbandonati, diruti, comunque pericolanti prospicienti la pubblica via. In ogni caso gli uffici competenti attiveranno dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso la concessione per l'occupazione del suolo pubblico o aperto all'uso pubblico delimitato con i mezzi di cui sopra, applicando il relativo canone unico patrimoniale.
3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dal comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
4. È fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di mantenere i canali di gronda e quelli di raccolta delle acque in tale stato di conservazione da impedire che le acque cadano sul pubblico suolo.
5. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature di porte, finestre od altro, o ad imbiancature in genere, di apporre idonea segnaletica al fine di evitare danni ai passanti.
6. È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone o altra materia i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti e i manufatti pubblici. Il Sindaco potrà autorizzare eventuali opere dell'ingegno (murales) che abbiano lo scopo di abbellire le facciate di edifici o altre opere.
7. I proprietari dei fabbricati provvederanno, secondo necessità, all'estirpamento della vegetazione proveniente dalla loro proprietà, lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
8. I proprietari dei fondi ad uso commerciale, artigianale o ad uso autorimessa, anche se non utilizzati, dovranno mantenere in sicurezza e secondo i principi del decoro le vetrine e le saracinesche, tinteggiando queste ultime su indicazione e richiesta degli uffici comunali e della Polizia Municipale.
9. Gli impianti tecnologici a vista, quali impianti di condizionamento o climatizzazione, gruppi di refrigeramento e simili, nonché le parabole televisive, dovranno essere installati secondo le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio comunale vigente. Gli impianti e le parabole televisive già installati alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non conformi al Regolamento Edilizio comunale dovranno essere adeguati alla norma regolamentare.. Della sanzione pecuniaria e accessoria risponde in solido anche l'installatore dell'impianto.
10. Qualora negli immobili si verificano episodi di nidificazione di piccioni, i proprietari dovranno provvedere all'installazione di dissuasori per impedire lo stazionamento dei volatili e la conseguente nidificazione.
11. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dal presente articolo, ad esclusione dei precedenti commi 3 e 9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una sanzione da euro 100,00 ad euro 600,00.

Art. 53 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali, regionali e dal Regolamento Edilizio comunale, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque che siano visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. Salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale e dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico con arredi e strutture temporanee complementari a pubblici esercizi ed esercizi commerciali, per le tende solari dei piani terreni, la sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso lasciare 30 centimetri di marciapiede libero ed avere un'altezza dallo stesso non inferiore a metri 2,20. Per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dalla Polizia Municipale.
3. Le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, la segnaletica verticale, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
4. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia le tende di cui sopra che dovranno essere pulite e mantenute in buono stato. La pulizia delle tende potrà avvenire solo nelle ore di minor flusso pedonale ed in modo da recare il minor disagio possibile.

Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 54 - Divieti

- 1- E' vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche ed in genere in qualsiasi superficie acqua, ovunque presenti.

Art. 55 - Disposizioni sul verde privato e aree pertinenziali

1. I proprietari di aree verdi private confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare degrado e pericolo all'incolumità pubblica. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
2. I terreni privati ed i giardini di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare taglio dell'erba.
3. All'interno del centro abitato è vietato concimare orti, giardini e luoghi simili con prodotti che possono produrre esalazioni sgradevoli e molestie. In particolare i preparati chimici o le sostanze organiche dovranno essere inodori mentre l'utilizzo del letame dovrà avvenire evitando qualunque stoccaggio e provvedendo al tempestivo interrimento. Comunque l'utilizzo del letame è vietato all'interno del centro abitato.
4. Fatto salvo il rispetto delle norme e degli strumenti urbanistico-edilizi, le aree pertinenziali e comunque le aree scoperte potranno essere recintate dai proprietari o dagli aventi titolo con le modalità stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 (dieci) giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00.

Art. 56 - Disposizioni sui terreni agricoli

1. I proprietari (o comunque aventi titolo) di fondi agricoli nelle opere di coltivazione o lavorazione dei terreni devono evitare di apportare materiale sulle fosse o sulle strade confinanti aperte al pubblico transito.

TITOLO XII - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI DIVERSE DALLE OCCUPAZIONI CON ARREDI E STRUTTURE COMPLEMENTARI A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Sezione I - Disposizioni generali e specificazioni

Art. 57 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico o di uso pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione.

2. È soggetto all'obbligo di richiedere preventivamente ed ottenere specifica concessione chiunque intenda occupare:

- le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d'uso pubblico o comunque aperte all'uso pubblico, comprese le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri, previa presentazione agli uffici competenti dell'atto di consenso da parte degli aventi titolo;
- i canali ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le concessioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere tecnico dei competenti Uffici comunali sulla compatibilità dell'occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica. Ove l'occupazione riguardi aree in parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità della stessa e delle strutture mediante le quali essa si realizza, deve tenere conto dei pareri espressi ai fini della salvaguardia ambientale, architettonica e del decoro dell'ambiente.

4. Le concessioni sono corredate di specifiche prescrizioni che devono essere rispettate dall'avente titolo quali clausole vincolanti dell'atto medesimo; qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione può imporre al titolare della concessione ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata, sospesa o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e/o quando sia incompatibile con le esigenze di cui al precedente comma 3, ovvero quando non venga osservata nella sua totalità.

6. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico con arredi e strutture temporanee complementari a pubblici esercizi ed esercizi commerciali, nonché alle speciali delibere della Giunta comunale per particolari situazioni o circostanze.

7. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 58 - Specificazioni

1- Fatte salve le disposizioni regolamentari in materia di canone per l'occupazione del suolo pubblico, le occupazioni di aree e spazi pubblici si distinguono in:

- temporanee: sono tali le occupazioni che si rendano necessarie nell'interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico ed inoltre quelle per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico con eventuale temporaneo deposito di materiali, nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le concessioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate. Qualora il titolare abbia necessità di usufruire ulteriormente della occupazione dovrà richiedere al competente ufficio comunale il rinnovo della concessione stessa. Le imprese che eseguono lavori sulle strade e per i quali sia stata redatta specifica ordinanza per la modifica della circolazione, qualora non rispettino i tempi indicati nella medesima, devono comunicare alla Polizia Municipale la data di fine lavori.

3. Il suolo pubblico occupato, qualunque sia la natura dell'occupazione, deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Sezione II - Disposizioni particolari per manifestazioni e attività varie

Art. 59 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità di occupazione;
- strutture che si intendono utilizzare;
- impianti elettrici;
- modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale può essere subordinato al parere favorevole del competente ufficio del Settore Lavori Pubblici.

3. Ferma restando la calendarizzazione per le sagre e feste, in presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione comunale concederà l'assegnazione del suolo pubblico, oltre che in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche attraverso la valutazione dell'opportunità della manifestazione in oggetto rispetto alle attività già programmate.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori d'allestimento, salvo deroghe per casi da valutare di volta in volta.

5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela

dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Art. 60 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento Edilizio comunale, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica concessione per l'occupazione.

2. La pubblicità effettuata a mezzo veicoli ad uso speciale destinati e attrezzati a mostra pubblicitaria, immatricolati per uso di terzi mediante locazione senza conducente, può essere svolta sulla sede stradale e sulle rispettive pertinenze esclusivamente dal locatario per pubblicizzare la propria attività ed i propri prodotti. Tale forma di pubblicità può avvenire esclusivamente con veicolo in movimento.

3. La pubblicità di cui al comma 2 effettuata con stazionamento del veicolo per un tempo superiore ad un'ora, nella sede stradale e sue pertinenze, ovvero nelle proprietà laterali diverse dalla sede dell'impresa pubblicizzata ed in modo visibile dall'esterno, è considerata impianto pubblicitario fisso e come tale sottoposta alla normativa del Codice della Strada, oltreché del presente regolamento.

4. E' vietata la sosta di automezzi pubblicizzati, per conto proprio, di proprietà aziendale, di cui all'art. 54 lett. G) del Codice della Strada e dell'art. 203, comma II, lett. Q) del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada al di fuori di spazi predisposti appositamente al parcheggio, salvo che per ipotesi temporanee legate all'attività svolta.

5. E' vietato nel centro abitato il posizionamento di strutture pubblicitarie indicanti messaggi di interesse pubblico oppure di quelli finalizzati al lancio di iniziative di carattere commerciale, manifestazioni o spettacoli.

6. E' comunque sempre vietata la collocazione di locandine e di ogni altro tipo di struttura pubblicitaria:

- negli spazi adibiti a verde pubblico, compresi quelli che definiscono le aree di svincolo viabilistico o comunque di intersezione;
- sui marciapiedi e sul ciglio stradale.

7. Osservando le prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dal Settore Lavori Pubblici, è ammessa la collocazione di pannelli indicatori, detti "trepiedi", o "totem", solo per indicare messaggi culturali, turistici e/o di promozione politica-sociale e purché, a giudizio insindacabile della Polizia Municipale, non rechino intralcio alla circolazione pedonale e veicolare.

8. Nell'ambito e in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari.

9. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 900,00.

Art. 61 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al Servizio Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, il Servizio di Polizia Municipale autorizza l'occupazione e manda copia degli atti all'ufficio competente per l'applicazione del canone dovuto. Il Servizio di Polizia Municipale, se necessario, provvede alla redazione di apposita ordinanza per la modifica all'ordinaria circolazione.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata con idonea segnaletica da apporre a cura del richiedente.

Art. 62 - Occupazioni del soprasuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita alcuna installazione su suolo pubblico nonché la collocazione d'insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Art. 63 - Occupazioni di altra natura

1- L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.

Art. 64 - Occupazioni a servizio clienti degli alberghi

1. E' ammessa l'occupazione di suolo pubblico al fine di consentire la sosta dei veicoli, in corrispondenza o in prossimità degli accessi principali delle strutture turistico-ricettive, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico scarico bagagli dei clienti.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E MESTIERI GIROVAGHI

Art. 65 - Rifiuto di vendita

1. Ai commercianti è fatto divieto di rifiutare la vendita dei prodotti contenuti nel proprio esercizio o deposito, salvo giusta causa. Chiunque non ottemperi alla presente disposizione è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00.

Art. 66 - Occupazioni per temporanea esposizione e manifestazioni varie

1. Salvo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 62/2018 in merito ai mercati degli hobbisti, in particolari circostanze di interesse generale può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche ai fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni 20 (venti).

2. In tali esposizioni non possono in alcun modo svolgersi come attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni di vario tipo che interessino aree pubbliche, parchi, giardini pubblici e isole pedonali è subordinato al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art. 67 - Occupazioni per esposizione di merci

1. Salvo quanto previsto dal Regolamento di occupazione del suolo pubblico per pubblici esercizi ed attività commerciali ed artigianali, a chi esercita attività commerciali in locali adiacenti la pubblica via può essere rilasciata la concessione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché sia garantita una superficie sul marciapiede non inferiore a m. 1,40 per il transito dei pedoni e delle persone con limitate o impedito capacità motorie; sono fatte salve le situazioni pregresse al presente Regolamento.

2. Il titolare dell'attività commerciale del settore alimentare, nell'occupare suolo pubblico, dovrà comunque garantire il rispetto delle comuni norme di igiene.

3. Le strutture non possono permanere sul suolo dopo la chiusura serale dell'attività commerciale, salvo specifica autorizzazione in deroga.

TITOLO XIV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 68 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'industria o un'attività artigianale comunque denominata, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

Art. 69 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente, né saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 23:00 e fino alle ore 08:00.

2. Le attività lavorative di cui al comma precedente sono subordinate a preventivo parere dei competenti uffici e sono soggette a tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario derogare a quanto disposto dal comma 1, previo parere dei competenti uffici e con provvedimento dell'Autorità Comunale, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio.

Art. 70 - Spettacoli e intrattenimenti

1. Le autorizzazioni per pubblico spettacolo o pubblico intrattenimento, prescritte dalle leggi di Pubblica Sicurezza, possono essere rilasciate solo previo deposito da parte dei richiedenti della Valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti di classe acustica, o previo rilascio dell'autorizzazione del Servizio Ambiente, in deroga ai limiti di classe acustica.

2. Le manifestazioni di pubblico spettacolo o pubblico intrattenimento in deroga acustica semplificata possono essere autorizzate dalle ore 10:00 alle ore 24:00. Le manifestazioni di pubblico spettacolo o pubblico intrattenimento, in caso di superamento dei limiti di classe acustica, possono essere autorizzate oltre le ore 24:00 con autorizzazione in deroga non semplificata a firma del Sindaco, così come disposto dal Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico.

3. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano gravi disturbi, forti disagi o pericoli con il loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le misure possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa funzione. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate vicinanze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o ai clienti del proprio locale. Chiunque viola detta disposizione è soggetto alla sanzione da euro 100,00 ad euro 600,00.

5. L'Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 4, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali ed in caso di persistenza di fenomeni di disagio può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza comunale.

6. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo abilitativo sia stato sospeso o revocato.

Art. 71 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti oggettive di molestie e disturbi prima delle ore 7:00 e dopo le ore 22:00, salvo quanto previsto al successivo comma 3.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.

3. Nella circostanza dell'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque uso destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo. I lavori non potranno essere comunque effettuati:

- nei giorni feriali: prima delle ore 8:00 e dopo le ore 20:00;
- nei giorni festivi: prima delle ore 10:00 e dopo le ore 17,00.

Gli stessi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

4. In caso di lavori edili con impiego di strumenti che comportano il superamento dei limiti di classe acustica si rimanda al Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico e norme tecniche per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Art. 72 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

Art. 73 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i dispositivi acustici installati sui veicoli non devono superare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve comunque superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. Qualora il segnale superi tali limiti e rechi grave disturbo alla quiete pubblica, le forze di Polizia potranno disporre la rimozione del mezzo. Quest'ultimo verrà collocato in area lontana dal centro abitato e restituito all'avente titolo solo dopo il pagamento delle spese di custodia e rimozione.

2. I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti non devono superare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. La durata del segnale non può superare i quindici minuti primi.

TITOLO XV - NORMATIVA IN MATERIA DI ANIMALI

Art. 74 - Tutela degli animali

1. Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale sulla tutela degli animali:

- a) è vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;

- b) chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di sofferenza per l'animale;
- c) la vendita degli animali su aree pubbliche è consentita secondo le modalità di legge.
- d) gli animali da reddito e da cortile possono essere detenuti solo in terreni agricoli e custoditi in modo tale che non si allontanino dall'area privata creando quindi pericolo per la circolazione stradale.

Art. 75 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che oggettivamente disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata, facendo salve ulteriori azioni di legge.

Art. 76 - Mantenimento e conduzione dei cani

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa regionale in materia e dal Regolamento Comunale sulla tutela degli animali:
 - a) i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio. Con ordinanza sindacale verrà imposto l'uso della museruola ai cani identificati come "morsicatori" dai servizi veterinari. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a 1,50 metri;
 - b) nei parchi e giardini pubblici i cani possono essere lasciati liberi, laddove esistano aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari e/o i loro conduttori;
 - c) i cani possono essere condotti nei luoghi e nei locali aperti al pubblico, salvo che sia apposto all'esterno del locale espresso divieto. I cani devono essere comunque condotti in modo da non recare danno alle persone e alle cose;
 - d) a garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, quali palette e sacchetti e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani nonché avere con sé acqua per la pulizia anche nel caso di sola minzione;
 - e) i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni ogni spazio pedonale di uso pubblico; qualora ciò si verifichi devono provvedere alla immediata rimozione delle feci ed al ripristino dello stato preesistente;
 - f) è vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi;
 - g) è vietato far bere gli animali direttamente dagli erogatori delle fontane pubbliche;
 - h) è vietato ai proprietari e/o conduttori dei cani consentire agli animali di urinare nei pressi dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi e nei pressi delle vetrine.
2. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi 1 e 2, qualora non sia rintracciabile il proprietario o accompagnatore del cane, lo stesso verrà posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda al Regolamento Comunale sulla tutela degli animali.

5. Chiunque non abbia con sé idonea attrezzatura necessaria alla raccolta delle deiezioni o acqua per la pulizia in caso di minzione ovvero non provveda all'immediata pulizia delle deiezioni e della minzione, ovvero chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00.

Art. 77 - Alimentazione degli animali

1. E' consentito alimentare colonie di gatti purché il luogo sia successivamente pulito dai residui di cibo e dai contenitori.

2. È vietato, nel centro urbano, alimentare, con qualsiasi tipo di cibo, piccioni, gabbiani o volatili di ogni tipo, sia da luoghi pubblici che privati.

3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00.

TITOLO XVI - SERVIZIO NOTIFICHE

Art. 78 - Gestione del servizio

1. Il servizio notifiche, oggetto del presente regolamento, viene curato dal messo notificatore che provvede, sotto la propria responsabilità e nell'ambito dell'organizzazione del proprio tempo di lavoro, a garantire la notifica degli atti entro le scadenze e nel rispetto dei principi fissati dal presente regolamento. Il messo del comune di Sassetta provvede ad effettuare le notificazioni nell'ambito del territorio comunale personalmente o, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, mediante il servizio postale o tramite posta elettronica certificata.

2. L'Ente oltre ad avvalersi del messo comunale come specificato nel comma 1, si può avvalersi di piattaforme digitali per le quali è l'Ente stesso a sostenere le spese di notifica.

Art. 79 - Notifiche per conto di altre amministrazioni

1. Il Comune di Sassetta, in applicazione dell'articolo 10, comma primo, della legge 03/08/1999, n. 265 e successive integrazioni e modifiche, provvede alla notifica di atti per conto di altre pubbliche amministrazioni utilizzando il proprio messo comunali solo in seguito a richiesta motivata da parte delle stesse pubbliche amministrazioni subordinatamente all'impossibilità, dalle medesime debitamente formalizzata, di utilizzo del servizio postale o di altra forma di notificazione. La notifica degli atti dell'Amministrazione finanziaria indicati dall'articolo 14 della legge 20/11/1982 n. 890 e successive integrazioni e modifiche, può essere effettuata mediante il servizio postale, come previsto al comma secondo della predetta norma.

TITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 80 - Disposizioni finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme delle leggi statali e regionali e relativi regolamenti nonché alle norme statutarie e regolamentari interni dell'Amministrazione comunale.

Art. 81 - Entrata in vigore

1. In conformità a quanto previsto dallo Statuto Comunale, il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Sassetta per giorni 15 ed entra in vigore dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Copia del presente Regolamento è trasmessa, ai

sensi della Legge n. 65/1986, al Ministero dell'Interno, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo e alla Regione Toscana.